

PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO N° 10 - 2020

PROCEDURA DI INTERFACCIA. COMUNICAZIONE AL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE CHE IL TRENO È PRONTO A PARTIRE (TRENO PRONTO)

- Visto il Decreto Legislativo del 14 maggio 2019 n° 50, recante «Attuazione della Direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
 - visto il Decreto n° 04/2012 del 9 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agencia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - Riordino normativo: emanazione delle «Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria», del «Regolamento per la circolazione ferroviaria» e delle «Norme per la qualificazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria»;
 - vista la Direttiva n° 01/2012 del 9 agosto 2012 emanata dal Direttore dell'Agencia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie «Linee guida per lo svolgimento delle attività a carico degli operatori ferroviari a seguito del riordino del quadro normativo»;
 - viste le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria gestita da FERROVIENORD,
- si prescrive quanto di seguito riportato che costituisce procedura di interfaccia ai sensi del Decreto n° 04/2012 del 09 agosto 2012.

COMUNICAZIONE «TRENO PRONTO»

In determinate stazioni individuate dalla competente Direzione del Gestore dell'Infrastruttura e riportate nel Fascicolo linee, la disposizione a via libera del segnale di partenza da parte del regolatore della circolazione è subordinata al ricevimento della conferma verbale che il treno è in condizioni di partire all'orario prestabilito (comunicazione «Treno pronto») da parte di un agente appositamente incaricato dell'Impresa Ferroviaria (IF).

La comunicazione «Treno pronto» deve essere trasmessa verbalmente tramite i dispositivi mobili o i telefoni fissi, riveste esclusivamente carattere organizzativo e di regolarità e non è sostitutiva degli accertamenti da svolgere nell'ambito delle attività di sicurezza inerenti all'esercizio ferroviario.

La comunicazione «Treno pronto» deve essere effettuata almeno 2 minuti prima dell'orario prestabilito per la partenza del treno.

Qualora non sussistano le condizioni per la partenza del treno all'orario prestabilito, l'agente incaricato dell'IF deve tempestivamente comunicare al regolatore della circolazione le previsioni del ritardo e la comunicazione di cui sopra deve essere effettuata appena il treno è pronto a partire.

Nelle stazioni dove è prevista la suddetta comunicazione, il regolatore della circolazione deve disporre a via libera il segnale di partenza del treno all'orario prestabilito solo dopo aver ricevuto la conferma verbale da parte dell'agente incaricato dell'IF.

Nel caso in cui dopo la regolare comunicazione «Treno pronto» sopraggiunga un impedimento alla partenza del treno, l'agente che aveva effettuato la suddetta comunicazione deve darne immediato avviso al regolatore della circolazione. Alla rimozione dell'impedimento, lo stesso agente deve comunicare verbalmente al regolatore della circolazione che il treno è pronto a partire.

L'individuazione dell'agente incaricato della comunicazione «Treno pronto» e delle verifiche da effettuare prima di confermare al regolatore della circolazione che il treno è pronto a partire all'orario prestabilito deve essere disciplinata da apposite procedure interne emanate a cura delle IF interessate.

In caso di mancata comunicazione da parte dell'agente incaricato dell'IF nel termine previsto, il regolatore della circolazione deve mettersi in comunicazione con l'agente di condotta per ricevere le necessarie informazioni.